# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## Decreto Sindacale

n. 44 del 23 MAR. 2021

OGGETTO: Transazione del giudizio R.G. n. 1807/2013, vertente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania fra il Dott. Ursino Aldo e la Città Metropolitana di Messina.

**Il Sindaco Metropolitano**

l'anno duemilaventuno il giorno VENTITRE del mese di MARZO, alle ore 16:00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
**Visto** il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: *"le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca";*
**Visti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

**DECRETA**

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## Proposta di Decreto Sindacale

della I DIREZIONE – Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale
Servizio Affari Legali

OGGETTO: Transazione del giudizio R.G. n. 1807/2013, vertente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania fra il Dott. Ursino Aldo e la Città Metropolitana di Messina.

**PREMESSO** che, con atto di citazione notificato il 31/05/2004, il Dott. Ursino Aldo adiva il Tribunale di Messina per ivi sentire dichiarare l'avvenuto acquisto da parte dell'allora Provincia Regionale di Messina della proprietà di talune porzioni di un proprio fondo, sito in Messina, c/da Serre, in seguito ad atto di cessione stipulato il 28/12/1990, nell'ambito del procedimento ablativo finalizzato alla costruzione del prolungamento della Strada Panoramica dello Stretto, con il pagamento del residuo importo pattuito, oltre e interessi e risarcimento dei danni al saggio del 5% annuo;

**CONSIDERATO** che la Provincia si costituiva in giudizio, RG. N. 2004/2004, nel corso del quale veniva disposta ed espletata dall'Ing. Giuseppe Ilardo, perito nominato dal Tribunale di Messina, la consulenza tecnica d'ufficio;

**CHE**, essendo stato frattanto emanato il D.P.R. n. 327/2001, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 627/2013, dichiarava il proprio (intervenuto) difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, compensando le spese ed assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice competente;

**CHE**, con ricorso notificato il 25/06/2013, il Dott. Ursino riassumeva il giudizio innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania (R.G. n. 1807/2013), al quale, acquisendo come base di calcolo i risultati cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Messina, veniva chiesta la condanna della Provincia Regionale di Messina al pagamento di € 386.726,40 (quale residuo credito ritenuto spettante al ricorrente, dopo avere detratto dall'importo complessivamente dovutogli, ammontante ad € 471.756,82, quanto già versato dalla Provincia all'epoca della cessione, pari ad € 85.030,42, comprensivi di sorte capitale e interessi fino a quel momento maturatisi), oltre ulteriori interessi fino al soddisfo e spese del giudizio;

**CHE,** viste *le lungaggini dell'attività giudiziaria che ha caratterizzato il superiore giudizio, iniziato nel 2004,* il Dott. Ursino, con propria nota dell'8/09/2020, ha chiesto un incontro al fine di individuare una soluzione transattiva;

**CHE**, pertanto, si è avviata una approfondita verifica circa l'opportunità e la convenienza per questo Ente di definire transattivamente il giudizio, con particolare attenzione, alla luce della concreta possibilità della soccombenza in giudizio evidenziata dal difensore costituito dell'Ente, Avv. Fabio Sfravara, in una sua nota del 15/10/2020, all'importo che il Giudice potrebbe liquidare al ricorrente, se ne accogliesse le richieste;

**CHE**, sulla scorta delle deduzioni contenute nel controricorso del difensore dell'Ente, secondo cui la base di calcolo per definire quanto potrebbe spettare al ricorrente, sarebbe al più l'importo di £ 102.700.000, oggi € 53.040,12, fissato in sede di stipulazione dell'atto di cessione del 28/12/1990, anziché quello

particolarmente gravoso determinato dal CTU, questa I Direzione ha chiesto al competente Ufficio Tecnico di verificare a quanto ammonterebbe la somma eventualmente da corrispondere al ricorrente, tenuto conto del disposto di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell'acconto *illo tempore* corrisposto;

**CHE**, con nota del 21/01/2021, controfirmata dal suo Legale, avv. Giovanni Caruso, il Dott. Ursino Aldo, prendendo spunto dagli scritti difensivi di questo Ente, ha manifestato la propria volontà di accettare, a titolo transattivo, la somma di € 180.000,00, *non assoggettabile ad ulteriori detrazioni o riduzioni e fermo restando che a tale somma dovrà essere aggiunta una contribuzione alle spese di difesa sostenute dal ricorrente;*

**RITENUTO** che, con nota del Prot. n. 275 del 25/01/2021, in risposta al quesito posto da questa I Direzione, il competente Servizio Patrimonio della IV Direzione ha determinato in € 149.218,66, la somma che potrebbe essere eventualmente corrisposta al ricorrente, assumendo come base di calcolo l'importo di € 53.040,00, così come indicato nel controricorso di questo Ente;

**CHE**, richiesto da questa I Direzione, il difensore dell'Ente, avv. Sfravara, con proprio, articolato parere del 01/02/2021, richiamando la sua precedente nota del 15/10/2020, ha dato atto della convenienza di offrire al ricorrente l'importo che l'Amministrazione stessa ha determinato, che eviterebbe i rischi connessi alla liquidazione di un importo maggiore che il TAR ben potrebbe operare, alla stregua dei criteri indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, a condizione, tuttavia, che la transazione porti, in ogni caso, alla formalizzazione dell'acquisto definitivo della proprietà dell'area oggetto della cessione e all'estinzione del giudizio pendente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania; con la transazione, inoltre, si escluderebbe la liquidazione giudiziale delle spese legali, che, in sede di accordo, possono essere riconosciute entro i limiti di legge, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata nel giudizio amministrativo;

**VALUTATE** approfonditamente tutte le superiori risultanze e la realistica possibilità di una condanna al pagamento di somme ben più consistenti, con nota Prot. n. 3339 del 05/02/2021, si è comunicato al Dott. Ursino la disponibilità di questa Città Metropolitana a riconoscere, a titolo transattivo, l'importo di € 155.000,00, di cui € 5.000,00 per rimborso forfettario delle spese legali, da corrispondere in due rate annuali (di cui la prima di € 80.000,00, non appena il Sindaco Metropolitano, con proprio decreto, decida la transazione, e la seconda, di € 75.000,00, una volta perfezionato l'atto di cessione e trasferimento dei beni espropriati e, comunque, entro il primo semestre del 2022), a patto che, in caso di accettazione, la proprietà dell'area già oggetto di procedura espropriativa venga definitivamente acquisita da questo Ente, con conseguente impegno a sottoscrivere il necessario atto di cessione e trasferimento, e che il giudizio oggi pendente innanzi al TAR, venga fatto estinguere;

**VISTA** la nota introitata al Protocollo Generale al n. 3809 del 09/02/2021, controfirmata anche dall'avv. Giovanni Caruso, per esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 8 n.13 della Legge Professionale Forense, con cui il Dott. Ursino ha accettato che gli venga erogato, a titolo transattivo, l'importo di € 155.000,00, di cui € 5.000,00 per rimborso forfettario delle spese legali, proposto da questo Ente a titolo di ristoro della occupazione dell'area di sua proprietà, sita in Messina, Villaggio Ganzirri, Contrada Serre, come specificata nella relazione peritale a firma del CTU, Ing. Giuseppe Ilardo, impegnandosi, altresì, a cederla formalmente e a fare estinguere il giudizio;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, da tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della elevata probabilità della soccombenza in giudizio e della conseguente condanna al pagamento di importi molto più elevati, emergono l'evidente interesse e l'obiettiva convenienza per l'Ente di transigere il giudizio, come da schema allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, e di versare al ricorrente un importo più che dimidiato rispetto alla domanda giudiziale,

**CHE,** conseguentemente, occorre impegnare sul cap. 2004 del Bilancio Metropolitano, la somma di € 155.000,00;

**DATO ATTO** che, in relazione alla esigibilità della obbligazione assunta ed in considerazione delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, il pagamento sarà disposto, secondo il seguente prospetto:

| Esercizio | Missione 1 | Progr. 11 | Titolo I | Macro Agg. 1-3 | Siope 1331 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | | | | | | 80.000,00 |
| 2022 | | | | | | 75.000,00 |

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza pagamento | Importo |
|---|---|
| 2021 | 80.000,00 |
| 2022 | 75.000,00 |

**VISTA** la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii;
**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii;
**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
**DATO ATTO**, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 10 del 22/06/2016, della inesistenza di conflitti d'interesse;

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO**

**DECRETI di:**

**TRANSIGERE** alle condizioni tutte indicate in premessa il giudizio il giudizio RG n. 1807/2013 pendente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, tra il Dott. Ursino Aldo e questa Città Metropolitana di Messina;
**APPROVARE** lo schema di scrittura privata transattiva allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, dando mandato alla sottoscrizione al Dirigente p.t. della I Direzione;
**IMPEGNARE** sul cap. 2004 del Bilancio Metropolitano, la somma di € 155.000,00;
**DARE ATTO** che, in relazione alla esigibilità della obbligazione assunta ed in considerazione delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, il pagamento sarà disposto, secondo il seguente prospetto:

| Esercizio | Missione 1 | Progr. 11 | Titolo I | Macro Agg. 1-3 | Siope 1331 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | | | | | | 80.000,00 |
| 2022 | | | | | | 75.000,00 |

**DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza pagamento | Importo |
|---|---|
| 2021 | 80.000,00 |
| 2022 | 75.000,00 |

**DARE MANDATO** al Dirigente della I Direzione – Servizio " Affari Legali" nonché al Dirigente della IV Direzione – Servizio "Patrimonio", di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

L'Estensore
Dott.ssa Eleonora Parisi

Il Funzionario Responsabile P.O.
Dott. Massimo Minutoli

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Transazione del giudizio R.G. n. 1807/2013, vertente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania fra il Dott. Ursino Aldo e la Città Metropolitana di Messina.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Messina, 15.2.2021

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Messina, _____

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Messina, 22/2/2021

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
Dirigente Servizi Finanziari
*Avv. Anna Maria Tripodo*

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, 22/2/2021

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
Dirigente Servizi Finanziari
*Avv. Anna Maria Tripodo*

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
Impegno n. 40 Importo € 155000,00
Disponibilità Cap 2004 Bil 2021/2022
Messina 19/02/2021 Il Funzionario

Decreto sindacale n. 44 del 23 MAR. 2021

OGGETTO: Transazione del giudizio R.G. n. 1807/2013, vertente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania fra il Dott. Ursino Aldo e la Città Metropolitana di Messina.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Metropolitano**

.....
(Dott. Cateno De Luca)

**Il Segretario Generale**

.....
Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

**SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA**

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____

**tra**

la **Città Metropolitana di Messina (C.F. 80002760835),** con sede in Corso Cavour n. 86, Palazzo dei Leoni, Messina, in persona del/laDirigente p.t. della I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale", ____ _____ (C.F. _____), ivi domiciliato/a nella qualità sopra spiegata, che interviene su mandato del Sindaco Metropolitano pro – tempore, Dott. Cateno De Luca, giusto Decreto Sindacale n. _____ del _____ , e il Sig. Avv. Fabio Sfravara, n.q. (C.F. SFRFBA71C30F158I)

**da una parte**

**e**

il **Dott. Ursino Aldo** (C.F. RSNLDA44P14F158P), nato il 14/09/1944 a Messina ed ivi residente, in Via Centonze, n. 72, e il Sig. Avv. Giovanni Caruso, n.q. (C.F. CRSGNN50A11F158N)

**dall'altra parte**

**premesso**

**CHE**, con atto di citazione notificato il 31/05/2004, il Dott. Ursino Aldo adiva il Tribunale di Messina, per ivi sentire dichiarare l'avvenuto acquisto da parte dell'allora Provincia Regionale di Messina della proprietà di talune porzioni di un proprio fondo, sito in Messina, c/da Serre, in seguito ad atto di cessione stipulato il 28/12/1990, effettuato nell'ambito del procedimento ablativo finalizzato alla costruzione del prolungamento della Strada Panoramica dello Stretto, con il pagamento del residuo importo pattuito, oltre interessi e risarcimento dei danni al saggio del 5% annuo;

**CONSIDERATO** che la Provincia si costituiva in giudizio, RG n. 2004/2004, nel corso del quale veniva disposta ed espletata dall'Ing. Giuseppe Ilardo, perito nominato dal Tribunale di Messina, la consulenza tecnica d'ufficio;

**CHE**, essendo stato frattanto emanato il D.P.R. n. 327/2001, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, con sentenza n. 627/2013, dichiarava il proprio (intervenuto) difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, compensando le spese ed assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice competente;

**CHE**, con ricorso notificato il 25/06/2013, il Dott. Ursino riassumeva il giudizio innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, RG n. 1807/2013, al quale, acquisendo come base di calcolo i risultati cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Messina, veniva chiesta la condanna della Provincia Regionale di Messina al pagamento di € 386.726,40 (quale residuo credito ritenuto spettante al ricorrente, dopo avere detratto dall'importo complessivamente dovutogli, ammontante ad € 471.756,82, quanto già versato dalla Provincia all'epoca della cessione, pari ad € 85.030,42, comprensivi di sorte capitale e interessi fino a quel momento maturatisi), oltre ulteriori interessi fino al soddisfo e spese del giudizio

**CHE,** viste *le lungaggini dell'attività giudiziaria che ha caratterizzato io superiore giudizio, iniziato nel 2004,* il Dott. Ursino, con propria nota dell'8/09/2020, ha chiesto un incontro al fine di individuare una soluzione transattiva;

**CHE**, pertanto, si è avviata una articolata istruttoria volta a verificare l'opportunità e la convenienza per questo Ente di definire transattivamente il giudizio;

**CHE,** a conclusione di tale procedimento, diffusamente descritto nel decreto sindacale n. _____del _____, a fronte della dichiarata volontà del Dott. Ursino Àldo, giusta nota del 21/01/2021,di accettare, a titolo transattivo, la somma di € 180.000,00, *non assoggettabile ad ulteriori detrazioni o ridu-*

*zioni e fermo restando che a tale somma dovrà essere aggiunta una contribuzione alle spese di difesa sostenute dal ricorrente,* la Città Metropolitana, con nota Prot. n. 3339 del 05/02/2021, vista la quantificazione operata dalla IV Direzione -Servizio "Patrimonio" (con nota Prot. n. 275 del 25/01/2021), e sulla scorta di parere del proprio difensore in giudizio, Avv. Fabio Sfravara, ha comunicato al Dott. Ursino la propria disponibilità a riconoscergli, a titolo transattivo, l'importo di € 155.000,00, di cui € 5.000,00 per rimborso forfettario delle spese legali, da corrispondere in due rate annuali (di cui la prima di € 80.000,00, non appena il Sindaco Metropolitano, con proprio decreto, decida la transazione, e la seconda, di € 75.000,00, una volta perfezionato l'atto di cessione e trasferimento dei beni espropriati e, comunque, entro il primo semestre del 2022, a condizione, in caso di accettazione, che la proprietà dell'area già oggetto di procedura espropriativa venga definitivamente acquisita da questo Ente, con conseguente impegno a sottoscrivere il necessario atto di cessione e trasferimento, e che il giudizio oggi pendente innanzi al TAR, sarà fatto estinguere;

**CHE,** con nota introitata al Protocollo Generale della Città Metropolitana al n. 3809 del 09/02/2021, controfirmata anche dall'Avv. Giovanni Caruso, per esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 8 n.13 della Legge Professionale Forense, il Dott. Ursino ha accettato che gli venga erogato, a titolo transattivo, l'importo di € 155.000,00, di cui € 5.000,00 per rimborso forfettario delle spese legali, proposto dalla Città Metropolitana di Messina, quale ristoro dell'occupazione dell'area di sua proprietà e residuo indennizzo, sita in Messina, Villaggio Ganzirri, Contrada Serre, come specificata nella relazione peritale a firma dell'Ing. Giuseppe Ilardo (CTU nel giudizio R.G. n. 2004/2004 Tribunale di Messina), impegnandosi a cederla formalmente e a fare estinguere il giudizio;

**CHE,** con proprio decreto n._____del _____, il Sindaco Metropolitano ha deciso la transazione, approvando il relativo schema di scrittura privata

transattiva e dando mandato per la sottoscrizione della stessa al/la Dirigente p.t. della I Direzione;

**tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue:**

1) Le superiori premesse formano parte integrante della presente scrittura e devono intendersi qui integralmente ritrascritte.

2) Il Sig. Dott. Ursino Aldo dichiara di accettare in via transattiva dalla Città Metropolitana di Messina, come sopra rappresentata, la somma di € 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila e zero centesimi), di ci cui € 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi), per rimborso forfettario delle spese legali, da corrispondere in due rate annuali, secondo le modalità e i termini indicati in premessa, e si impegna, con il pagamento del superiore importo, a non avere più nulla da pretendere dalla Città Metropolitana di Messina, come sopra rappresentata, a titolo di ristoro della occupazione dell'area di sua proprietà e residuo indennizzo, oggetto di procedura espropriativa, sita in Messina, Villaggio Ganzirri, Contrada Serre, come specificata nella relazione peritale in atti, a firma dell'Ing. Giuseppe Ilardo, CTU nel giudizio RG n. 2004/2004, instaurato dallo stesso Dott. Ursino innanzi al Tribunale Civile di Messina e successivamente, a seguito della sentenza n. 627/2013, riassunto innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, al n. RG 1807/2013.

3) Il Dott. Ursino Aldo riconosce che l'area medesima è stata definitivamente acquisita dalla Città Metropolitana di Messina e si impegna fin da ora a trasferirla formalmente, sottoscrivendo gli atti di cessione e quant'altro la competente IV Direzione della Città Metropolitana avrà predisposto a tale scopo.

4) La Città Metropolitana di Messina, come sopra rappresentata, si impegna a pagare al Dott. Ursino Aldo la somma di € 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila e zero centesimi), da corrispondere in due rate annuali, di cui la prima di € 80.000,00 (euro ottantamila e zero centesimi), entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo, e la seconda, di € 75.000,00 (euro settantacinquemila e zero centesimi), una volta perfezionato l'atto di cessione e trasferimento dei beni espropriati e, comunque, entro il primo semestre del 2022.

5) Le parti si danno atto che, dopo la sottoscrizione del presente accordo, il giudizio RG n. 1807/2013, pendente innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, verrà fatto estinguere mediante atto di rinuncia reciprocamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi Legali, con compensazione delle spese.

6) La presenta scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge, e trattenuta da ciascuna parte contraente, viene sottoscritta anche dai difensori e procuratori delle parti, Sig. Avv. Giovanni Caruso e Sig. Avv. Fabio Sfravara, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.

L.C.S.

Dott. Aldo Ursino

Avv. Anna Maria Tripodo, n.q.

_____

_____

Avv. Giovanni Caruso

Avv. Fabio Sfravara

_____

_____